

## L'ideologia vittimaria

Paolo Persichetti, 2012

Il diritto abolisce la violenza? Se non vogliamo accontentarci della risposta poco edificante che ci offre l'esperienza quotidiana, potremmo tentare di rivolgerci a qualche manuale. Anche qui, però, le nostre attese rischierebbero di rimanere deluse. Avremmo, infatti, ben poche possibilità d'incontrare una soluzione univoca. Per farla breve troveremmo grosso modo due tipi di risposta: una più ottimistica e volenterosa, la quale più che soffermarsi su cosa il diritto sia, ora e qui, ci indica cosa dovrebbe essere, ovvero una prassi che soppiantando il ricorso alla forza con l'uso delle regole verrebbe a tutelare le ragioni di chi non ha forza. L'altra spiegazione molto più prosaicamente guarda invece a quella che Machiavelli chiamava «la realtà effettuale della cosa», il diritto allora appare come l'amministrazione regolamentata della forza, la quale più che essere abolita appare filtrata ed erogata attraverso procedure che la rendono legittima. A ben vedere, la seconda definizione non smentisce affatto la prima, poiché dovendo far rispettare le regole il diritto deve avvalersi comunque di un'adeguata capacità di coercizione. Insomma ci troveremmo a concludere che il diritto

to più che rinuncia è una forma di somministrazione della violenza, che dovendo però rispondere al principio di legittimità – più che di consenso – deve autolimitarsi nella sua erogazione, altrimenti cosa mai distinguerebbe il suo ente amministratore (in ultima istanza lo Stato) dall'essere semplicemente la banda più forte di tutte le altre?

Il diritto dunque trae una delle sue ragioni d'essere dal processo d'espropriazione originaria della forza privata degli individui, per questo conferita ad un'unica autorità che da quel momento viene ad esercitarne il monopolio legittimo. Un passaggio che sancisce l'entrata nell'astrazione della civiltà giuridica a discapito dell'era primitiva della regolazione pregiuridica. Un'espropriazione che ha tolto il controllo delle proprie azioni agli individui per conferirlo alle burocrazie dei ceti tecnici e degli esperti, secondo quel processo di razionalizzazione burocratica della modernità già delineato da Max Weber. Ma il divieto assoluto di farsi giustizia privata – sostengono alcuni autori – togliendo alla parte che si percepisce come vittima il diritto «di esercitare dei poteri diretti sull'aggressore», avrebbe sottratto dal processo penale l'esperienza della sofferenza, le emozioni, i sentimenti, le affettività, fino a sancire un percorso di neutralizzazione e spersonalizzazione della posizione della vittima a vantaggio di un astratto risarcimento dell'equilibrio sociale infranto dal delitto. In questo modo l'esercizio della giustizia avrebbe perso molto di quell'autenticità che solo il rapporto diretto tra vittima e aggressore potrebbe garantire.

Singolare rappresentazione della prassi giudiziaria che porta a cancellare completamente la presenza corporea dell'incolpato, di colui che è l'oggetto fisico del processo, sottoposto a pratiche di coercizione del corpo e della psiche. L'inquisito (cioè il presunto innocente fintanto che

non subentra la condanna definitiva) rappresenta il cuore dell'inchiesta e del giudizio. Volentieri ritenuto la fonte stessa della prova, *l'animale confessante*, come scrive il professor Franco Cordero nella sua procedura penale, perché «essendo rare le effusioni spontanee, bisogna stimolarle: gli inquisitori manipolano anime. L'opera richiede un ambiente: luoghi chiusi e tempo ciclico, soggetto a lunghe stasi; presto appare diverso da com'era fuori, irri-conoscibile; gli shock da tortura incidono meno del lavoro profondo. Quando sia infrollito al punto giusto, un niente lo smuove». In tal caso il processo nient'altro è che anticipazione della colpevolezza, anteprema della sanzione realizzata attraverso la custodia cautelare e le molteplici forme d'invasività della sfera personale, come le intercettazioni, i sequestri, le pressioni e le intimidazioni.

La recente irruzione delle vittime sulla scena penale, rivendicata in nome di un monopolio quanto mai selettivo della sofferenza, non solo ha reso opaco tutto ciò, ma ha imposto l'impellente necessità di dover prestare nuovamente ascolto al desiderio di vendetta. Un sentimento che lungi dal precipitarci nuovamente nell'epoca buia della sanzione tribale, della rappresaglia clanica o della Sharia dei dottori dell'Islam, sarebbe - secondo la vulgata corrente - da rivalutare e recuperare poiché risponderebbe ad una domanda positiva di autenticità.

Questa riscoperta, non più elaborata secondo la tradizionale categoria religiosa del perdono, che scioglie invece di mantenere il legame tra vittima e aggressore, aprirebbe la strada a nuove forme di riparazione laica dell'offesa, legando indissolubilmente l'aggressore al risarcimento non solo simbolico della vittima. Ma ciò che appare più inquietante in questa riabilitazione è la sua pretesa di non volersi ritenere una versione ammodernata della

tradizione repressiva, secondo un modello di «giustizia impositiva». Al contrario, essa tiene a presentarsi come una nuova strategia conciliativa che concepisce la giustizia unicamente all'interno di un processo relazionale, il solo in grado di preservare quel legame sociale frantumato dal reato.

Un discorso fin troppo ambiguo e fumoso che mostra come l'idea d'emancipazione sia ormai soggiogata da culture che hanno largamente introiettato il teatro giudiziario come scena privilegiata della regolazione sociale, dimenticando ogni critica verso quelle logiche dell'inimicizia speculare, inevitabilmente contenute in tutte le derive vittimarie, che già altri autori hanno denunciato come una pericolosa «esaltazione narcisistica della sofferenza» e che avevano fatto scrivere alla Arendt: «le vittime mietono soltanto altre vittime», introducendo una competizione della sofferenza che mina ogni possibile soluzione o pausa nei conflitti.

Ma dove nasce questo nuovo *paradigma vittimologico*? In uno studio che apparirà in Francia nel prossimo autunno all'interno di un volume collettivo sull'amnistia come pratica politica democratica, Richard Rechtman e Maria Luisa Cesoni, descrivono quello che potremmo definire l'avvento di un processo di privatizzazione della giustizia. Il diritto della vittima alla riparazione simbolica sarebbe lentamente scivolato verso un potere di punire quantificato soltanto in base alla natura e all'entità della pena da infliggere ed al riconoscimento di una capacità d'interdizione e ostracismo perpetuo sul corpo del reo. Ogni retorica riabilitativa scompare dietro una pura logica di rappresaglia che i poteri pubblici sembrano ormai delegare alla vendetta privata, alimentando in questo modo una spirale d'odio reciproco.

Questo processo di privatizzazione del diritto di punire trae la sua origine dalla convinzione che la liturgia del processo penale possa svolgere una valida funzione terapeutica, favorendo la riparazione psicologica della vittima. La giustizia perde il suo ruolo peculiare di ricerca delle responsabilità per rivestire la funzione di ricostruzione clinica della persona offesa. A questa svolta culturale sembra aver contribuito la nozione di «stress post-traumatico» introdotta dalla psicologia clinica anglosassone dopo la guerra del Vietnam, poi estesa alle molteplici forme di traumatismo civile, sociale, politico e naturale. Un'interpretazione che non ha mancato di sollevare obiezioni poiché sancisce una connaturata fragilità dell'individuo moderno, ormai ritenuto incapace di reggere i conflitti. Ma può un eventuale sentimento d'ingiustizia considerarsi una «ferita psicologica» sanabile soltanto per il mezzo di una condanna penale?

In questa prospettiva la ricerca della verità giudiziaria non offre scampo. Essendo un momento necessario all'elaborazione del lutto, la dichiarazione di colpevolezza resta la sola verità accettabile. Infatti, il proscioglimento ostacolerebbe la guarigione psicologica della vittima, che anzi potrebbe denunciare l'ulteriore violenza infertagli dal processo. Il decisivo ruolo assunto dalla retorica vittimistica ha così legittimato il capovolgimento dell'onere della prova, il passaggio alla presunzione di colpevolezza, l'aggravamento delle sanzioni e la limitazione dei diritti dell'accusato, fino al paradossale esercizio di un'etica selettiva che perde tutta la sua intransigenza di fronte alla legislazione premiale in favore di collaboranti e dissociati.

La giustizia ricostruttiva d'origine anglosassone, evocata spesso a sproposito per giustificare questa deriva, in

*Senza il carcere*

realtà pone sullo stesso piano vittima e aggressore ricercando soluzioni diverse dalla sanzione penale (un esempio viene dalla *commissione verità e riconciliazione* in Sud Africa). La singolarità italiana sta nel voler ibridare giustizia ricostruttiva e risarcimento simbolico, giustificando l'esercizio della penalità non più soltanto in nome di quella funzione pubblica che riunisce la comunità contro chi ha infranto le regole, per cui ogni pena inflitta inscena una retribuzione che lenisce la coscienza collettiva colpita dal crimine, ma come risarcimento privato della figura della vittima, che elevata ad icona della martirologia statale cancella perdenti e vinti della storia. Sempre più carriere e identità vengono costruite intorno all'interpretazione di un vittimismo perenne, che poi altro non è che uno strumentale vittimismo del potere camuffato sotto spoglie private. Ormai dall'era dei professionisti dell'antimafia siamo passati ai professionisti di un vittimismo che nonostante sia ormai entrato nel mercato della politica vorrebbe ancora parlare dal piedistallo dell'etica.

